confartigianato con te

04 • APRILE 2019

Confartigianato FORLÍ

## Dare priorità alla crescita

# La recessione tecnica frena l'impresa

È stato varato il Decreto Crescita, centrato su sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati e norme per la tutela del made in Italy. L'ingresso in recessione tecnica dell'economia italiana ripropone la questione chiave della crescita. Nel 2018 il PIL è salito dello 0,9% ma nel confronto internazionale il tasso di crescita dell'Italia rimane il più basso dell'Unione europea e risulta dimezzato rispetto all'1,8% dell'area dell'euro. Nelle previsioni dell'Ocse per i paesi del G20 l'Italia nel 2019 sarà in recessione, insieme con Turchia e Argentina. Nel 2018 il PIL pro capite dell'Italia rimane al di sotto del 7% rispetto al massimo del 2007 mentre in Eurozona è risalito al di sopra del 5,1% dei livelli pre-crisi; in Spagna è sopra del 2%, in Francia del 4,8% e in Germania addirittura dell'11,8%. L'ultimo decennio ha registrato una performance eccessivamente differenziata tra i paesi europei e la governance fiscale non ha favorito un riequilibrio. Gli interventi per il rilancio degli investimenti sono prioritari, in un contesto che registra una significativa frenata dei prestiti alle imprese e la debolezza della fiducia delle imprese, con il relativo indice che a marzo 2019 segna un rialzo dopo otto di mesi consecutivi di calo, ma rimane del 6,3% inferiore al livello di un anno prima. Sembra esaurirsi anche il recupero del mercato del lavoro. A febbraio 2019 il tasso di occupazione è al 58,6%, è di 3,3 punti superiore al minimo di settembre 2013 e migliora di 0,4 punti nell'ultimo anno; nei precedenti dodici mesi il rapporto tra occupati e popolazione migliorava di 1,2 punti. Il tasso di occupazione ha sostanzialmente recuperato il livello massimo pre crisi - solo 0,3 punti di distanza dal 58,9% di aprile 2008 - ma persiste un divario delle ore lavorate per occupato che nel 2018 sono del 4,7% inferiori rispetto al livello di dieci anni prima.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lunedì** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 13** |
| | **pomeriggio su appuntamento** | | |
| **Martedì** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 13** |
| | **pomeriggio** | **dalle 15** | **alle 16.30** |
| **Mercoledì** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 13** |
| **Giovedì** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 13** |
| | **pomeriggio** | **dalle 15** | **alle 16.30** |
| **Venerdì** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 13** |
| **Sabato** | mattina | **dalle 8.30** | **alle 12.30** |

***Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811***

### IN QUESTO NUMERO:

*Le novità in materia di consulenza fiscale e del lavoro*

# IL DECRETO "CRESCITA"

Il 4 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. "Decreto Crescita" che prevede, tra gli altri, l'introduzione di importanti novità in ambito fiscale.

### Superammortamento

Il Decreto Crescita ha riproposto il super ammortamento scaduto a fine 2018, con l'esclusione degli investimenti in autovetture di cui all'art. 164 del Tuir, fabbricati e costruzioni. In particolare, il Decreto ripropone la maggiorazione del 30% del costo fiscale per il calcolo di ammortamenti e leasing per acquisti in beni strumentali effettuati da imprese e professionisti dal 1.04.2019 al 31.12.2019, con un tetto di spesa massima di 2,5 milioni di euro. È prevista una coda temporale fino al 30.06.2020 per ordini e acconti del 20% effettuati entro il 31.12.2019.

### Mini-Ires per accantonamento degli utili a riserva

Il Decreto Crescita prevede la sostituzione della mini-Ires con una riduzione progressiva dell'aliquota sugli utili accantonati a riserve disponibili, senza porre alcuna ulteriore condizione di reinvestimento degli stessi utili in beni strumentali o in nuove assunzioni.

A differenza di quanto originariamente previsto, tuttavia, l'aliquota ridotta sarà pari al 20% (e non più al 15%).

Si conserva, tuttavia, la possibilità di beneficiare di un'aliquota ridotta anche per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, per tutti i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria.

### Deducibilità IMU

Sempre nell'ambito delle agevolazioni alle imprese viene poi previsto un ulteriore incremento della percentuale di Imu deducibile dal reddito d'impresa.

Con il c.d. Decreto Crescita si prevede:

- la deducibilità dell'Imu nei limiti del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi sin dall'anno 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- a regime, la deducibilità dell'Imu al 60%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare).

### Regime forfettario e ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente

Il Decreto Crescita ha previsto che i contribuenti in regime forfettario devono effettuare (solo) le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti. La norma ha efficacia retroattiva. Le ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei primi 3 mesi dell'anno saranno trattenute in modo frazionato in tre rate mensili a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### Eco-bonus e Sisma-bonus

Estremamente rilevanti paiono poi essere i nuovi meccanismi di fruizione dei c.d. "eco-bonus" e "sisma-bonus". In luogo della ordinaria detrazione decennale, i contribuenti potranno infatti ricevere dal fornitore un immediato sconto sul corrispettivo previsto, che potrà essere recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

### Rottamazioni Tributi Locali

Sicuramente interessante pare poi essere l'estensione della definizione agevolata anche alle entrate delle Regioni, Province e Città metropolitane, non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale: sarà lasciata agli enti stessi la possibilità deliberare la totale disapplicazione delle sanzioni, prevedendo un piano di pagamento che non potrà in ogni caso superare il 30 settembre 2021.

### Trasformazione in impresa sociale

Il D.Lgs. 112/2017 ha previsto la possibilità per gli enti non profit di trasformarsi in imprese sociali, beneficiando di incentivi fiscali e maggiori obblighi. Per tale "trasformazione" è necessario l'adeguamento dello statuto alle nuove norme, con tempi e modalità diverse a seconda degli enti. Tra gli incentivi previsti vi è l'integrale detassazione degli utili accantonati a riserva e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. Inoltre, i contribuenti che decideranno di investire nel capitale di un'impresa sociale potranno beneficiare di una detrazione Irpef del 30% o di una deduzione Ires, sempre del 30%

**Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

Prorogato per il triennio 2021-2023 il credito d'imposta in ricerca e sviluppo in scadenza a fine 2020.

## L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 696/1996.

Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Come accennato, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'ammontare del volume d'affari realizzato. Infatti, l'obbligo sussiste rispettivamente:

- **dal 1° luglio 2019,** per i soggetti con un volume d'affari **superiore ad € 400.000;**
- **dal 1° gennaio 2020,** per tutti i soggetti **a prescindere dall'ammontare** del volume d'affari.

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d'affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.

Dal punto di vista soggettivo, l'articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base di due parametri:

1. la tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;
2. il luogo di esercizio dell'attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

Dal punto di vista procedurale, l'adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:

- dei c.d. "registratori telematici", già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall'1.7.2019 o dall'1.1.2020, le modalità di certificazione dell'operazione, salvi i casi di esonero, saranno:

1. l'emissione della fattura in formato elettronico;
2. l'emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.

In relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020 per **l'acquisto o adattamento dei registratori di cassa** al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro per l'acquisto del nuovo e 50 euro per l'adattamento del vecchio registratore.

Il credito è concesso direttamente al soggetto che acquista o adatta il registratore di cassa (mentre in precedenza era concesso sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal rivenditore e questi rimborsato come credito d'imposta) sotto forma di credito da utilizzare in compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia e sempre che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabili (quelle di cui al provv. 4.04.2018, n. 73203).

Non occorre presentare alcuna domanda: è sufficiente utilizzare il credito, prendendo come codice tributo l'appena istituito "6899" (ris. 1.03.2019, n. 33/E) e segnando come anno di riferimento l'anno di sostenimento della spesa. Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento.

## CARO PETROLIO 2019

Agli autotrasportatori di merci è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso / utilizzare in compensazione il c.d. "caro petrolio" connesso con gli acquisti di carburante per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Il beneficio è riconosciuto altresì agli esercenti l'atti-

vità di trasporto persone ed in particolare alle imprese esercenti autoservizi:

- interregionali di competenza statale;
- di competenza regionale / locale.

L'istanza può essere presentata:

- per mezzo del Servizio Telematico Doganale;
- in formato cartaceo al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

Il beneficio in esame è determinato in base agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

In particolare, l'Agenzia delle Dogane nella citata Nota n. 33989/RU precisa che, in relazione ai consumi del periodo 1.1 - 31.3.2019 il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Dogane un'apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

| **Consumi** | **Termine presentazione istanza** |
|---|---|
| Primo trimestre 2019 | Entro il 30.4.2019 |
| Secondo trimestre 2019 | Entro il 31.7.2019 |
| Terzo trimestre 2019 | Entro il 31.10.2019 |
| Quarto trimestre 2019 | Entro il 31.1.2020 |

***Francesco Bandini***

***f.bandini@confartigianato.fo.it***

## Domanda Assegno Nucleo Familiare - obbligo di presentazione telematica dal 1 Aprile 2019

A decorrere dal primo aprile 2019 i lavoratori dovranno presentare le domande di Assegno Nucleo Familiare all'INPS esclusivamente in modalità telematica, anche nel caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare. Quindi i lavoratori dovranno accedere con pin personale al servizio on-line dedicato oppure presentare la domanda tramite patronati e intermediari dell'istituto. Per quanto riguarda le domande con validità 01 Luglio 2018 - 30 Giugno 2019, restano valide quelle presentate in modo cartaceo entro il 31/03/2019.

I datori di lavoro non riceveranno più la domanda cartacea ma ne potranno prendere visione tramite una specifica utility dal sito Inps.

Si attendono le necessarie istruzioni da parte dell'Inps per l'applicazione delle disposizioni in esame.

***Susi Silvani***

***silvani@confartigianato.fo.it***

# TASSI DEL MESE DI APRILE 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Fido di c/c** | Euribor 3m + 4,400 = **4,091%** | Euribor 3m + 5,350 = **5,041%** | Euribor 3m + 6,750 = **6,441%** | Euribor 3m + 8,300 = **7,991%** |
| **Fido sbf** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |
| **Fido ant. fatture** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |

**Unicredit**

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Fido di c/c** | Euribor 3m + 4,250 = **3,941%** | Euribor 3m + 5,150 = **4,841%** | Euribor 3m + 6,300 = **5,991%** | Euribor 3m + 8,300 = **7,991%** |
| **Fido sbf** | Euribor 3m + 2,400 = **2,091%** | Euribor 3m + 2,900 = **2,591%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |
| **Fido ant. fatture** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |

**Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare**

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Fido di c/c** | Euribor 3m + 4,250 = **3,941%** | Euribor 3m + 5,150 = **4,841%** | Euribor 3m + 6,750 = **6,441%** | Euribor 3m + 8,300 = **7,991%** |
| **Fido sbf** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |
| **Fido ant. fatture** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |

**Monte dei Paschi di Siena**

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Fido di c/c** | Euribor 3m + 4,250 = **3,941%** | Euribor 3m + 5,150 = **4,841%** | Euribor 3m + 6,300 = **5,991%** | Euribor 3m + 7,500 = **7,191%** |
| **Fido sbf** | Euribor 3m + 2,400 = **2,091%** | Euribor 3m + 2,900 = **2,591%** | Euribor 3m + 3,800 = **3,491%** | Euribor 3m + 4,900 = **4,591%** |
| **Fido ant. fatture** | Euribor 3m + 3,000 = **2,691%** | Euribor 3m + 3,700 = **3,391%** | Euribor 3m + 4,700 = **4,391%** | Euribor 3m + 5,400 = **5,091%** |